Comune di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza
via Gramsci 21 - 20851 Lissone
C.F. 02968150157 - P. IVA 00740590963
COMANDO POLIZIA LOCALE
tel. 039/7397277 - fax 039/2455643
polizialocale@comune.lissone.mb.it

Reg. Ord. 174 / 2016

Responsabile del procedimento: Ferdinando dott. Longobardo

Istruttoria:

17 aprile 2016

ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO; ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DEI VARCHI D'ACCESSO; DISCIPLINA DELLA Z.T.L.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 15 dicembre 2014, è stato approvato il Piano Generale del Traffico Urbano, nel quale si prevede di individuare una Zona a Traffico Limitato, nella parte centrale della città;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 20 maggio 2015, si è provveduto, ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo n. 285/92, all'istituzione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L) nell'area delimitata da:
  - via Sant'Antonio,
  - via S.S. Pietro e Paolo (da via Sant'Antonio a via Padre Ugolino da Lissone),
  - via Sant'Ambrogio,
  - p.zza della Libertà,
  - via S. Giuseppe,
  - via Madonna,
  - via Assunta (da p.zza Libertà a via Palazzine);

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 20 maggio 2015, l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di dotarsi di un sistema automatizzato e continuo di controllo degli accessi alla Z.T.L, che ha come scopo l'identificazione dei veicoli in transito attraverso ciascun varco al fine di verificare l'autorizzazione all'accesso alle zone controllate, aderendo pienamente ai principi espressi nel D.P.R. 250/99;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale della Sicurezza Stradale in data 07/04/2016 ha emesso il Decreto Dirigenziale di Autorizzazione Prot. n. 2053 a firma del Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Dondolini, in cui si prescrive un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni, da realizzare sotto il controllo della Polizia Locale, considerata la complessità delle procedure connesse all'utilizzo di impianti automatici per la rilevazione degli accessi e l'accertamento delle violazioni;

- il sistema di rilevazione installato per il controllo elettronico degli accessi alle zone a traffico limitato denominato VALICAR è omologato da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n° 3367 del 20/06/2011 - Estensione n° 4119 del 09/07/2013;

- il procedimento di acquisizione e gestione delle immagini sarà conforme al disposto del D.P.R. n. 250 del 22 giugno 1999 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7 comma 133-bis della legge n.127 del 15 maggio 1997";

- le modalità di utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada sarà conforme alle prescrizioni del punto 5.3 del provvedimento in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 da parte del Garante per la protezione dei dati personali;

ATTESO CHE

- per le finalità dell'adottando provvedimento si definiscono:
  - ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;
  - CIRCOLAZIONE: il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada;
  - AREA ZTL: le strade ricomprese nella perimetrazione riportata nel documento planimetrico allegato al presente atto;
  - VARCO: l'accesso alla ZTL controllato con impianto di rilevazione elettronica;

- all'interno della ZTL non insistono plessi scolastici, pertanto non sussiste la problematica relativa all'accesso dei veicoli degli utenti della scuola;

RITENUTO

- di assumere il proposto provvedimento, in attuazione del processo decisionale dell'Ente ed a conclusione delle attività e degli interventi posti in essere per l'operatività del sistema Z.T.L.;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l'art. 3, in ossequio al quale, nel preambolo sono esplicate le motivazioni, nonché le ragioni giuridiche del presente atto amministrativo;

- il D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, nonché il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

- gli artt. 107 del D.L.vo n. 267/2000 e 7 del D.L.vo n. 285/1992;

O R D I N A

l'istituzione della Zona a Traffico Limitato nell'area delimitata dalle vie indicate in preambolo, a far data dal giorno dell'installazione della relativa segnaletica stradale;

REVOCA

- le Ordinanze n. 59/2016, n.131/2016 ed ogni provvedimento precedente in contrasto con la presente disposizione;

DISPONE

- le seguenti prescrizioni per l'istituzione e l'organizzazione della zona a traffico limitato:

1. la circolazione all'interno della Z.T.L., tranne i veicoli autorizzati, è vietata:
   - **dal 15 settembre al 31 maggio**, dalle ore **9.00** alle **19.30** nei giorni di sabato, domenica e festivi;
   - **dal 1° giugno al 14 settembre**, dalle ore **9.00** alle **22.00** nei giorni di sabato, domenica e festivi;
2. la sosta all'interno della Z.T.L., tranne i veicoli autorizzati, è sempre vietata negli orari di cui al punto 1, ed è prevista la sanzione accessoria della rimozione forzata.
3. I veicoli ammessi al transito nella ZTL non sono autorizzati a circolare nell'AREA PEDONALE (zona indicata con apposita segnaletica).

1) ACCESSO E TRANSITO ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.

Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per il transito non consentito, tutti i veicoli, così come definiti dall'art. 46 del Codice della Strada, dovranno essere autorizzati tramite registrazione antecedente il transito.

Sono esclusi dal suddetto obbligo le seguenti categorie:

- veicoli a braccia, velocipedi e veicoli a propulsione elettrica;
- Taxi e veicoli di noleggio con conducente;
- veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Polizia Provinciale, della Polizia Idraulica, della Polizia Forestale e della Polizia Penitenziaria;
- veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata per interventi all'interno della Z.T.L.;
- veicoli di soccorso sanitario contraddistinti da apposita simbologia;
- veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale) o delle Associazioni di Volontariato che effettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica, contraddistinti dalla relativa simbologia, per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;
- veicoli della Guardia Medica contraddistinti da apposita simbologia per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;
- veicoli dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate;
- veicoli delle Poste Italiane od esercenti il servizio di recapito postale nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 2011 n° 58 e s.m.i., purché contraddistinti da apposita simbologia;
- veicoli per la Protezione Civile contraddistinti dall'apposita simbologia per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;
- veicoli destinati alla raccolta di rifiuti soldi urbani o alla pulizia della Z.T.L.;
- veicoli delle Amministrazioni Pubbliche contraddistinti da apposita simbologia;
- veicoli utilizzati per lavori commissionati dal Comune per le riparazioni stradali, della fognatura pubblica, degli impianti pubblici e dell'illuminazione pubblica, per la manutenzione e installazione della segnaletica stradale, per interventi ricadenti all'interno della Z.T.L.;
- autoveicoli d uso speciale con carrozzeria attrezzata per Soccorso Stradale.

2) DEROGHE

Ai veicoli appartenenti alle categorie indicate nei successivi punti, sarà consentita la circolazione nella Z.T.L. qualora preventivamente registrati *(ciò comporterà l'inserimento della targa del veicolo nel sistema di osservazione dei transiti che, mediante telecamera posizionata al varco di accesso, rileverà automaticamente le infrazioni)*:

A. VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

I veicoli in uso a persone titolari di Contrassegno Invalidi (rilasciato ai sensi dell'art. 381 del Regolamento C.d.S.) od al loro servizio, possono circolare nella Z.T.L. **previa registrazione**, purché vi sia a bordo la persona diversamente abile. E' consentita la sosta solo negli spazi ad essi dedicati ai sensi dell'art. 188 del C.d.S..
I soggetti interessati devono comunicare preventivamente la targa dei veicoli in uso (fino a 2), il numero di Contrassegno, la data, il Comune che ne ha curato il rilascio e segnalare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati intervenuta nel corso dell'anno; ciò al fine di popolare ed aggiornare l'elenco dei veicoli riconosciuti dal sistema automatico di rilevazione targhe.

B. VEICOLI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI

La circolazione dei veicoli intestati agli organizzatori, o comunque utilizzati da essi, per l'allestimento delle manifestazioni: culturali, ricreative, commerciali, filantropiche, politiche o sportive, ricadenti all'interno della Z.T.L., verrà permessa attraverso il procedimento amministrativo di autorizzazione delle suddette attività, in cui verranno indicate le prescrizioni e gli itinerari consentiti.

C. CARICO E SCARICO

I veicoli destinati al TRASPORTO COSE, aventi massa complessiva a pieno carico **fino a 3,5 t.**, possono accedere senza alcuna autorizzazione **dalle ore 9.00 alle 11.00** per effettuare le operazioni di carico e

scarico merci. Tali operazioni debbono avvenire nelle aree appositamente segnalate per un massimo di **15 minuti** (obbligo di esposizione dell'orario di arrivo). Si specifica che, al fine di godere del beneficio della suddetta deroga, i titolari dei veicoli destinati al trasporto cose non sono tenuti ad alcun adempimento in quanto direttamente riconoscibili tramite i dispositivi automatici di rilevazione degli accessi, come automezzi immatricolati per tale destinazione.
La circolazione oltre tali orari dovrà essere preventivamente autorizzata. Pertanto coloro i quali avessero esigenze di transito in orari diversi da quelli suindicati (es: trasporto di medicinali urgenti), dovranno presentare idonea richiesta, almeno 72 ore prima dell'accesso, precisando le motivazioni ed i mezzi di trasporto, al fine di consentire l'istruttoria della pratica.

D) RESIDENTI

Sono derogati dal divieto di accesso nella Z.T.L. i veicoli dei soggetti residenti in una delle vie indicate al preambolo, unicamente per il raggiungimento delle aree di sosta private.

E) TITOLARI DI BOX/POSTO AUTO

Sono derogati dal divieto di accesso nella Z.T.L. i veicoli dei soggetti che dimostrino di avere la disponibilità di box o posto auto, unicamente per il raggiungimento delle aree di sosta private. Sarà onere degli interessati dimostrare il titolo di godimento del bene e la comunicazione dei dati relativi al veicolo che verrà ricoverato nelle aree suddette.

3) DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Con Determinazione del Responsabile Settore Polizia Locale verranno individuate le procedure autorizzatorie per l'accesso e si disciplineranno i casi di chi, oltre alle categorie sopra elencate, avranno titolo ad accedere nella ZTL.

Ulteriori autorizzazioni all'accesso e transito, temporaneo o stagionale, potranno essere rilasciate dalla Polizia Locale che, per casi opportunamente documentati ed a seguito di debita istruttoria d'ufficio, potrà acconsentire la circolazione in deroga.

4) SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLE ZTL

L'attivazione del sistema di controllo elettronico degli accessi in ZTL, mediante l'utilizzo di n. 1 impianto di rilevazione, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, installato in corrispondenza del varco di Via Sant'Antonio all'intersezione con la Via San Carlo, avverrà solo dopo che verrà rilasciata l'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L'avvio della rilevazione elettronica avverrà in fase di pre-esercizio e avrà la durata non inferiore a 30 giorni, durante la quale il varco di accesso alla ZTL sarà presidiato dagli appartenenti alla Polizia Locale, che agiranno nei casi di violazione da parte degli utenti della strada.
La fase di esercizio ordinario, avrà corso a conclusione della valutazione degli esiti del periodo di pre-esercizio.

Il Comandante di Polizia Locale per esigenze di carattere generale e di interesse pubblico, potrà stabilire la disattivazione parziale o totale del sistema.

Al Comando di Polizia Locale è attribuita, altresì, la facoltà di sospendere temporaneamente gli obblighi ed i divieti disposti per le Z.T.L., per straordinari, contingenti ed urgenti motivi di pubblica sicurezza e/o di sicurezza della circolazione stradale, provvedendo, se del caso, anche alla disattivazione del sistema di rilevamento elettronico delle infrazioni.

5) SEGNALETICA STRADALE E DELIMITAZIONI DELLA Z.T.L.

Agli accessi / uscite della Z.T.L. verrà installata la segnaletica stradale di divieto di transito di cui alle figure II. 322/a e II. 322/b, art. 135 del D.P.R 16.12.1992 n° 495.
La segnaletica verticale all'interno della Z.T.L. sarà limitata al minimo indispensabile così da garantire il massimo rispetto del contesto architettonico del centro storico.

DISPONE

- che le prescrizioni in materia di circolazione stradale dettate con il presente provvedimento si applichino e siano rese note agli utenti della strada tenuti all'osservanza, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale. La presente ordinanza produrrà gli effetti giuridici ad essa riconosciuta a far tempo dall'installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada;

- che, in base alla valutazione dell'andamento e degli esiti dell'attività di pre-esercizio del funzionamento delle ZTL, potranno essere posti eventuali interventi e provvedimenti conseguenti;

- ai trasgressori verranno applicate le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto od in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni;

- al Comando di Polizia Locale ed agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.D.S. di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

- *avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/1971; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, secondo quanto previsto dal D.P.R. n.1199 del 24/11/1971;*

- *altresì, contro i provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro 60 giorni, con le modalità di cui all'art. 74 del Regolamento C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992;*

RENDE NOTO

- che la presenta ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune.

IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE
Dott. Ferdinando Longobardo